

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO UGITECH ITALIA S.r.l.

Tutti gli acquisti, i contratti di servizio e l'esecuzione di lavori richiesti dalla Ugitech Italia, salvo diverso accordo intercorso con il fornitore, saranno regolati in accordo alle loro caratteristiche e peculiarità da queste **CONDIZIONI GENERALI**.

Ciascun punto riportato in questo documento sarà regolato dall'applicazione delle normative e leggi italiane; in particolare le forniture devono rispondere scrupolosamente alle prescrizioni della 626, alle successive norme integrative e speciali e a tutte le norme di legge ambientali e a tutela dei lavoratori, sia italiane che della Comunità Europea.

In mancanza di garanzie esplicite richieste, si intendono valide le garanzie delle normali consuetudini contenute nelle norme UNI, ISO, CEI, CUNA, ecc.

Se sono prescritte norme particolari, si richiede il rispetto delle normative vigenti.

ART 1 - PREMESSA - Il rapporto contrattuale derivante dal perfezionamento dell'ordine è regolato esclusivamente dalle condizioni specifiche espresse nell'ordine e dalle presenti condizioni che potranno essere derogate solo con accordo scritto tra le parti. Di conseguenza le presenti condizioni annullano e sostituiscono ogni e qualsiasi eventuale altra clausola, e/o condizione generale di vendita stampata e manoscritta prevista su preventivi, offerte e conferme d'ordine del Fornitore.

L'ordine diventa irrevocabile da parte della Ugitech Italia S.r.l. a partire dal momento in cui perviene alla medesima, entro 7 giorni, il relativo duplicato sottoscritto dal Fornitore per accettazione. Ancorché Ugitech Italia S.r.l. non riceva, entro 7 giorni, il duplicato dell'ordine sottoscritto dal Fornitore l'esecuzione della fornitura da parte di quest'ultimo s'intenderà, in ogni caso, come accettazione tacita delle presenti condizioni e di quelle specifiche espresse nell'ordine.

ART 2 - CONSEGNE - Dove non espressamente indicato gli imballaggi si considerano compresi nei prezzi dei materiali. Tutte le avarie dipendenti da imperfetto imballaggio, saranno a carico del Fornitore. Tutte le avarie dipendenti dal trasportatore saranno a carico del Fornitore, se la spedizione è a suo carico, fino al momento della consegna alla UGITECH ITALIA S.r.l. Il Fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni derivanti da qualunque ritardo, perdita o danneggiamento, dovuti a carenze di imballaggio, identificazione e spedizione. Salvo diverso specifico accordo, la consegna dei particolari ordinati, ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio della merce dal Fornitore alla UGITECH ITALIA S.r.l., ha luogo all'atto della consegna della merce stessa presso il nostro stabilimento.

ART 3 - DOCUMENTO DI TRASPORTO - I particolari ordinati dovranno essere accompagnati dal Documento di Trasporto, compilato in conformità alla vigente normativa di legge. Nel Documento di Trasporto dovranno essere indicate chiaramente la destinazione dei prodotti ordinati, il peso totale, il numero dei colli, il quantitativo, la denominazione dei particolari, il numero e la data della presente ordinazione, ed ogni altra indicazione richiesta nell'ordine.

ART 4 - DATE DI CONSEGNA - Le date di consegna sono quelle riportate nell'ordine di acquisto. Ogni richiesta del Fornitore riguardante le modifiche alle date di consegna, anche se avanzata con lettera raccomandata, sarà considerata nulla a meno che essa venga accettata dalla UGITECH ITALIA S.r.l. I particolari ordinati non saranno considerati consegnati, per quanto concerne i termini e le condizioni dell'ordine di acquisto, se tutti i documenti necessari per le spedizioni dei materiali e tutti i documenti tecnici e i certificati richiesti non siano stati ricevuti dalla UGITECH ITALIA S.r.l. I termini di consegna sono essenziali.

Nel caso che il Fornitore non consegnasse entro il termine e con le modalità stabilite nell'ordine di acquisto, tutti o parte dei particolari acquistati con i relativi documenti, al Fornitore saranno interamente addebitati gli eventuali costi per mancata produzione Ugitech Italia S.r.l. fatto salvo il diritto di Ugitech Italia S.r.l. al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART 5 - ACCETTAZIONE - La semplice consegna o il pagamento dei particolari ordinati, non possono in nessun caso essere considerati come accettazione degli stessi, la quale avviene a cura dell'assicurazione qualità di UGITECH ITALIA S.r.l. La UGITECH ITALIA S.r.l. si impegna a restituire i particolari ordinati non conformi alle specifiche tecniche o standard qualitativi richiesti entro e non oltre 12 mesi dalla data di ricevimento degli stessi. Il Fornitore garantisce la conformità quantitativa dei particolari ordinati, sia a quanto pattuito, sia a quanto dichiarato nella bolla di consegna. Nel caso in cui all'atto del controllo di ricevimento risultasse la non conformità quantitativa dei particolari ordinati, UGITECH ITALIA S.r.l. avrà a sua scelta, una o più delle seguenti facoltà:

- accettare le differenze quantitative riscontrate con facoltà di modificare corrispondentemente i quantitativi delle forniture successive;
- respingere la parte dei particolari ordinati risultata eccedente a spese e rischio del Fornitore;
- ottenere che il Fornitore provveda immediatamente all'invio della parte dei particolari ordinati risultata mancante, essendo inteso che ogni maggiore onere o spesa per immediata integrazione saranno a carico del Fornitore.

ART 6 - MODIFICHE ALLE QUANTITÀ E VARIAZIONI - Durante le fasi di approntamento dei particolari ordinati la UGITECH ITALIA S.r.l. avrà il diritto di richiedere per iscritto al Fornitore la effettuazione di modifiche alle quantità e/o variazioni sui particolari oggetto dell'ordine e il Fornitore si obbliga fin da ora ad adempiere a tali richieste. Nel caso che dette modifiche o variazioni comportassero aumenti o diminuzioni dei costi da sostenersi dal Fornitore o dalla UGITECH ITALIA S.r.l. e/o modifiche ai tempi richiesti per la consegna dei particolari ordinati, un opportuno adattamento dei prezzi e dei termini di consegna sarà concordato con la UGITECH ITALIA S.r.l. e il Fornitore e regolamentato tramite una modifica all'ordine d'acquisto.

ART 7 - PREZZI FISSI - I prezzi si intendono fissi ed invariabili con esplicita rinuncia da parte del Fornitore ad ogni richiesta d'incremento prezzo. Eventuali aumenti di prezzo dovuti a modifiche costruttive, devono essere preventivamente comunicati dal Fornitore e, in ogni caso, si riterranno validi e vincolanti per UGITECH ITALIA S.r.l. solo se preventivamente accettati da quest'ultima per iscritto.

ART 8 - FATTURAZIONE - La fattura dovrà riportare l'esatta ragione sociale di UGITECH ITALIA S.r.l. comprensiva di partita IVA, il numero e data del D.D.T., il numero dell'ordine, l'unità di misura, il codice anagrafico del Fornitore.

Per rispettare le condizioni di pagamento concordate, le fatture dovranno pervenire alla UGITECH ITALIA S.r.l. entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo alla data di fatturazione.

ART 9 - GARANZIE - Il Fornitore garantisce i prodotti forniti esenti da vizi, difetti e non conformità constatati in qualunque momento, prima o dopo l'utilizzo in UGITECH ITALIA S.r.l., nonché dopo la consegna ai nostri clienti. Nel caso in cui il vizio, il difetto o la non conformità vengano rilevati nel periodo tra la consegna del prodotto e l'uscita dallo stabilimento UGITECH ITALIA S.r.l., questa avrà la facoltà di:

- respingere l'intero lotto di fornitura;
- respingere solo i componenti difettosi addebitando al Fornitore le spese sostenute per la selezione degli stessi;
- addebitare interamente al Fornitore le spese sostenute per mancata produzione UGITECH ITALIA S.r.l.

Nel caso in cui il vizio, il difetto o la non conformità vengano rilevati nel periodo tra la consegna dei prodotti al cliente e l'uscita delle autovetture su cui è stato montato un particolare fabbricato tale prodotto, dallo stabilimento di produzione del cliente indirito di UGITECH ITALIA S.r.l., UGITECH ITALIA S.r.l. avrà la facoltà di:

- addebitare interamente al Fornitore le spese sostenute per assistenza tecnica UGITECH ITALIA S.r.l. al cliente per la sostituzione dei gruppi di cui i componenti difettosi fanno parte;
- addebitare interamente al Fornitore i costi dei gruppi sostituiti.

UGITECH ITALIA S.r.l., considera il Fornitore responsabile di vizi, difetti o non conformità di prodotto derivante da lavorazioni e/o materiale acquistato da sub-Fornitori.

ART 10 - DISEGNI/DOCUMENTAZIONE TECNICA/SEGRETIZIA - Il Fornitore, impegnandosi anche per il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si obbliga a non consentire a terzi di trarre copia e/o comunque di utilizzare direttamente e/o indirettamente, sotto qualsiasi forma, i disegni e qualsiasi altro documento tecnico che abbia comunque ricevuto da UGITECH ITALIA S.r.l. in relazione all'ordine. Il Fornitore si obbliga a restituire a UGITECH ITALIA S.r.l. a semplice richiesta anche verbale di quest'ultima, i disegni e qualsiasi altro documento tecnico ricevuto in relazione al presente ordine; si impegna altresì a mantenere e a far mantenere (ai propri dipendenti e collaboratori) la più stretta riservatezza in ordine ai suddetti disegni e documenti, pena la risoluzione di diritto del contratto ed il risarcimento dei danni.

Il Fornitore considererà riservate e non divulgherà a terzi in tutto o in parte le informazioni e la documentazione tecnica ricevuta dalla UGITECH ITALIA S.r.l. relativa alle caratteristiche dei materiali in oggetto del presente ordine di acquisto.

Il Fornitore non divulgherà a scopi pubblicitari notizie relative alla fornitura oggetto del presente ordine se non espressamente autorizzato per iscritto dalla UGITECH ITALIA S.r.l.

ART 11 - RECESSO DALL'ORDINE - La UGITECH ITALIA S.r.l. avrà il diritto, a sua assoluta discrezione e senza dover fornire alcuna giustificazione, di recedere all'ordine di acquisto. In questo caso la UGITECH ITALIA S.r.l. informerà il Fornitore specificando la data effettiva di recesso. Al Fornitore saranno rimborsati solo i costi effettivamente sostenuti sino alla data della comunicazione di cui sopra, detratto il valore commerciale di tutto il materiale riutilizzabile o rivendibile e delle attrezzature. Il Fornitore dichiara espressamente di rinunciare ad ogni richiesta di danni diretti o indiretti, già essendosi tenuto conto di questo nella determinazione del corrispettivo.

ART 12 - RISOLUZIONE DELL'ORDINE PER COLPA DEL FORNITORE - In caso di mancato e/o inesatto e/o ritardato adempimento di anche una sola delle obbligazioni assunte dal Fornitore e, in particolare, di quelle stabilite nelle clausole 7 - 10 - 11 - 19 - di questo atto, legitimerà la UGITECH ITALIA S.r.l. a dichiarare risolto di diritto il presente contratto a norma dell'art. 1456 Codice Civile, salvo il risarcimento del danno. In tale caso, il Fornitore restituirà alla UGITECH ITALIA S.r.l., a semplice richiesta di questa ed entro e non oltre 5 giorni, a propria cura e spese, tutti i disegni, i materiali, i documenti che abbia ricevuto in relazione e/o occasione di questo ordine, fin da ora rinunziando ad opporre qualsiasi eccezione, azione, ragione comunque intesa a rifiutare o ritardare detta restituzione. Il Fornitore non potrà esercitare alcun diritto di ritenzione dei detti disegni e/o materiali né potrà far valere alcuna ragione, se non dopo la integrale restituzione di essi.

ART 13 - SUB APPALTI E CESSIONI DELL' ORDINATO - L'ordine di acquisto e/o la sua esecuzione non potrà costituire oggetto di cessione, sia totale che parziale, se non in costanza di preventivo assenso scritto da parte di Ugitech Italia S.r.l. Nel caso la UGITECH ITALIA S.r.l. autorizzi il Fornitore a subappaltare a terzi, tutte le obbligazioni e le clausole del presente ordine di acquisto si intenderanno estese ai subappaltatori. L'autorizzazione della UGITECH ITALIA S.r.l. non solleva il Fornitore dalle sue obbligazioni derivanti dall'ordine di acquisto. Se durante l'avanzamento della fornitura la UGITECH ITALIA S.r.l. ritenesse a sua insindacabile opinione, che il sub-appaltatore sia incapace di eseguire il lavoro e l'avanzamento della fornitura fosse tale da far prevedere un ritardo rispetto alle consegne contrattuali, la stessa UGITECH ITALIA S.r.l. avrà il diritto di intimare al Fornitore per iscritto di terminare il sub-contratto nel più breve tempo possibile con l'obbligo per il Fornitore di adempiere alle obbligazioni in essere.

ART 14 - DIRITTI DI TERZI - Il Fornitore garantirà la UGITECH ITALIA S.r.l. e/o il suo Cliente da ogni e qualsiasi pretesa di pagamento che dovesse essere avanzata in ogni momento da eventuali Fornitori derivante da fornitura di materiali, prestazioni di lavoro o di servizi connessi con i lavori del Fornitore. Ogni e qualsiasi richiesta avanzata alla UGITECH ITALIA S.r.l. e/o al suo Cliente a fronte di diritti di terzi sulla proprietà della UGITECH ITALIA S.r.l. e del suo Cliente sarà notificata dagli stessi al Fornitore.

Nel caso che il Fornitore non provveda al pagamento o all'estinzione di tale diritto o in ogni caso al soddisfacimento della rivendicazione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della notifica, la UGITECH ITALIA S.r.l. sarà autorizzata a detrarre o trattenerne la somma necessaria alla estinzione di tale richiesta o diritto da quanto dovuto al Fornitore sino all'avvenuta revoca di tale pretesa e all'estinzione dell'intero ammontare del rischio.

ART 15 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ - La proprietà dei particolari da fornirsi a fronte del presente ordine di acquisto si intende trasferito alla UGITECH ITALIA S.r.l. all'atto della consegna dei particolari da parte del Fornitore presso il nostro stabilimento.

ART 16 - GARANZIE BANCARIE - Ove previsto, il Fornitore si impegna a rilasciare a favore della UGITECH ITALIA S.r.l. tutte le opportune garanzie bancarie. UGITECH ITALIA S.r.l. si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni di carattere commerciale, bancario, finanziario per la garanzia dell' adempimento della fornitura.

ART 17 - FORZA MAGGIORE - DECADENZA - Le date di consegna contrattuali potranno essere modificate senza che alcuna penalità venga applicata al Fornitore quando un caso di forza maggiore avvenga nei termini contrattuali di consegna; casi di forza maggiore sono considerati solo quelli dipendenti da atti di governo, guerre, rivolte, insurrezioni e sabotaggi, incendi e inondazioni, epidemie, esplosioni, scioperi di categoria a carattere nazionale. Il Fornitore notificherà tempestivamente alla UGITECH ITALIA S.r.l., tramite lettera raccomandata, l'insorgere ed il cessare di possibili casi di forza maggiore. Alla fine di ciascun evento il Fornitore dovrà inviare alla UGITECH ITALIA S.r.l. la documentazione giustificativa certificata dalla locale Camera di Commercio. La mancata tempestiva notificazione dei verificarsi degli eventi annullerà i diritti del Fornitore per l'applicazione di questa clausola. Le date di consegna saranno prorogate per un periodo corrispondente a quello derivante dai casi di forza maggiore riconosciuti. La UGITECH ITALIA S.r.l. si riserva il diritto di reclamare la restituzione delle somme pagate al Fornitore che eccedessero quanto dovuto.

E' precisato, inoltre, che in nessun caso saranno considerati cause di forza maggiore i ritardi dei sub-fornitori. Qualora la circostanza di forza maggiore determini un ritardo nella consegna superiore a 30 gg. o un ritardo anche inferiore ma incompatibile con le esigenze produttive della UGITECH ITALIA S.r.l., quest'ultima avrà il diritto di risolvere l'ordine, in tutto o in parte in qualunque momento mediante semplice avviso scritto al fornitore. In questo caso al Fornitore saranno pagati i soli materiali che potranno essere ritirati e utilizzati dalla UGITECH ITALIA S.r.l.

ART 18 - MANCATO ESERCIZIO DI UN DIRITTO - L'eventuale mancato, parziale o ritardato esercizio, da una delle due parti, di uno o più diritti o facoltà ad esse spettanti non pregiudicano tale diritto o facoltà né potranno essere interpretati come rinuncia a fare valere i propri diritti nei confronti di inadempimento dell'altra parte o come acquiescenza né possono modificare alcuna delle disposizioni di cui al presente ordine di acquisto.

ART 19 - INVALIDITÀ ED INEFFICACIA DI SINGOLE DISPOSIZIONI - L'invalidità o l'inefficacia di singole disposizioni non pregiudicano la validità delle obbligazioni assunte con il presente ordine di acquisto. Le disposizioni rimanenti avranno valore fra le parti come le obbligazioni fossero state assunte senza le disposizioni invalide ed inefficaci. Le parti sono, infatti, d'accordo nel ritenere che avrebbero dato esecuzione alle rimanenti disposizioni senza includere quelle invalide ed inefficaci.

ART 20 - VISITE ISPETTIVE PRESSO IL FORNITORE - La UGITECH ITALIA S.R.L. e, se previsto contrattualmente, anche i Clienti della UGITECH ITALIA S.R.L. avrà diritto, a sua assoluta discrezione e senza dover fornire alcuna giustificazione, di effettuare delle visite ispettive presso il Fornitore al fine di verificare l'adeguatezza del sistema qualità e del processo da esso adottati e di controllare i metodi di lavorazione e/o collaudi attuati. UGITECH ITALIA S.R.L. concorderà, di volta in volta, con il fornitore la data e le modalità della visita.

ART 21 - LEGGE APPLICABILE - Per tutte le controversie è competente il giudice di Milano. Ugitech Italia S.r.l. ha, tuttavia, la facoltà di convenire in giudizio il Fornitore presso il giudice del luogo dove ha sede l'impresa del Fornitore. La legge applicabile è quella italiana.